

STATUTO

Legacoop Bologna

Approvato dall'Assemblea dei Presidenti del 5 Dicembre 2011

STATUTO DELLA LEGA DELLE COOPERATIVE DI BOLOGNA - LEGACOOP BOLOGNA

CAPO I

Costituzione - scopo e compiti

Articolo n. 1

Costituzione e rapporti con gli altri enti che si riconoscano negli scopi della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue

E' costituita con sede in Bologna, la "Lega delle Cooperative e Mutue di Bologna", che potrà assumere ad ogni effetto di legge la denominazione abbreviata "LEGACOOP BOLOGNA" (di seguito detta Legacoop Bologna o Associazione).

Essa è una associazione non riconosciuta senza finalità di lucro ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, prevista dallo Statuto della Legacoop Emilia Romagna e dallo Statuto della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue.

L'Associazione gode della più ampia autonomia organizzativa, patrimoniale, giuridica ed è costituita fra le società Cooperative, i loro consorzi, le società di mutuo soccorso, le società e le mutue nonché gli altri soggetti di cui al successivo art. 2, che abbiano sede legale e/o amministrativa, ovvero operino nel territorio della provincia di Bologna e che riconoscano come loro proprie le finalità di Legacoop Bologna e della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue.

Per il raggiungimento di tali scopi Legacoop Bologna, pur mantenendo la propria autonomia organizzativa, giuridica e patrimoniale, collaborerà con la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, con la Legacoop Emilia Romagna e con le associazioni che ad essa partecipano, tenendo conto delle disposizioni statutarie e non ponendo in essere attività o comportamenti che siano in contrasto con gli scopi e i fini riconosciuti come comuni.

Legacoop Bologna adegua il proprio comportamento ai principi validi per l'intero movimento cooperativo riferendosi alla Alleanza Cooperativa Internazionale, alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, ai principi contenuti nella Carta dei Valori adottata dalla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue.

Legacoop Bologna, nel rispetto di tali valori, adotta un proprio Codice Etico.

Articolo n. 2

Adesione, natura e requisiti dei soggetti ed enti aderenti a Legacoop Bologna

Possono aderire, facendone richiesta a Legacoop Bologna, i soggetti di seguito meglio specificati, che abbiano sede legale e/o amministrativa, ovvero operino nella provincia di Bologna e che siano aderenti alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e alla Legacoop Emilia Romagna:

- a) tutte le società Cooperative, i loro consorzi, le mutue, le società di mutuo soccorso;
- b) gli enti associativi le cui finalità siano coerenti con gli scopi di cui al successivo art. 4;
- c) le società ordinarie con partecipazione maggioritaria anche indiretta di società Cooperative, loro consorzi o altri enti associati.

L'organo competente per Statuto può accettare, inoltre, l'adesione:

- 1) di società a partecipazione minoritaria di enti Cooperativi, purché le loro attività siano particolarmente significative per il raggiungimento delle finalità di Legacoop;
- 2) di società ordinarie il cui controllo sia stabilmente detenuto dai lavoratori delle stesse;
- 3) altri enti regolati secondo i principi cooperativi della mutualità;
- 4) di società non Cooperative, purché abbiano finalità solidaristiche e non speculative.
- 5) di società e/o enti di cui ai precedenti punti che abbiano sede legale e/o amministrativa, al di fuori della provincia di Bologna, previo consenso della Legacoop territoriale di competenza.

Tutti coloro che ritengano di aderire a Legacoop Bologna sono tenuti ad osservare il presente Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti e le deliberazioni legalmente assunte dalla Associazione stessa.

L'adesione a Legacoop Bologna diventa efficace solo successivamente all'avvenuta ammissione alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e alla Legacoop Emilia Romagna e si intende perfezionata nel momento in cui il richiedente abbia conoscenza della accettazione formulata dall'organo competente.

L'adesione alla Lega Nazionale rende necessaria l'adesione anche ai suoi ulteriori livelli organizzativi territoriali e settoriali, così come previsto dallo Statuto della Lega Nazionale stessa.

Gli Enti aderenti che recedano, siano esclusi o che comunque cessino di fare parte di Legacoop Bologna, non possono vantare diritti di rimborso per le quote e/o contributi associativi versati e non hanno alcun diritto sull'eventuale patrimonio residuo, anche dopo la liquidazione dell'Associazione, essendo il patrimonio stesso da devolversi ai sensi del

successivo art. 26.

Articolo n. 3

Autonomia dell'Associazione

Legacoop Bologna ha piena autonomia giuridica, organizzativa e patrimoniale e persegue, nel proprio ambito territoriale, le finalità di cui al presente Statuto nonché concorre a perseguire quelle della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, svolgendo le funzioni di rappresentanza sindacale, di tutela, di indirizzo e di assistenza nei confronti degli Enti associati nonché funzioni di promozione cooperativa.

Essa potrà svolgere anche attività di natura economica in via non prevalente.

Articolo n. 4

Scopi e attività dell'Associazione

Legacoop Bologna si propone di valorizzare e rappresentare l'esperienza imprenditoriale Cooperativa nel proprio ambito territoriale.

A tal fine, in particolare, essa si prefigge:

- a) di promuovere lo sviluppo della Cooperazione e della Mutualità e la diffusione dei principi Cooperativi con ogni forma di informazione, di comunicazione e di formazione Cooperativa;
- b) individuare ed elaborare le linee programmatiche della Cooperazione, nonché promuovere e portare a sintesi l'attività ed i programmi settoriali;
- c) di tutelare e preservare il patrimonio collettivo rappresentato dalla reputazione cooperativa anche mediante l'istituzione di un Comitato Etico, quale organismo indipendente, a tutela dei principi Cooperativi e della Mutualità nonché dei principi di comportamento a cui gli Enti aderenti, coloro che ricoprono incarichi associativi, i dipendenti ed i collaboratori di Legacoop Bologna sono tenuti ad ispirarsi nei rapporti con i propri Portatori di interesse.
- d) di valutare l'applicazione dei principi Cooperativistici e della Mutualità degli Enti associati, partecipando, se richiesto e comunque nel rispetto della piena e totale autonomia e responsabilità degli Enti associati, alle riunioni degli organi degli Enti associati;
- e) di organizzare direttamente o indirettamente, a favore degli Associati, servizi di

consulenza, di assistenza e di formazione professionale per qualificare e sviluppare l'imprenditorialità Cooperativa e le sue risorse umane;

- f) di rappresentare a livello della provincia di Bologna gli Enti aderenti alle altre associazioni territoriali e settoriali aderenti alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue;
- g) di designare i propri delegati presso gli enti ed organismi, nei quali sia ammessa o richiesta la rappresentanza di Legacoop Bologna ed istituire delegazioni e uffici laddove particolari condizioni lo ritengano opportuno;
- h) di intervenire nella composizione delle controversie che possano sorgere fra gli Enti associati diffondendo la cultura della prevenzione delle liti, della conciliazione e composizione amichevole delle vertenze nonché dell'arbitrato;
- i) di ricercare e promuovere, per il conseguimento dei suoi scopi e lo sviluppo della Cooperazione, rapporti di collaborazione ed intese con altri enti pubblici e privati, con i sindacati dei lavoratori, le organizzazioni professionali, le organizzazioni del mondo imprenditoriale pubblico e privato ed in particolare con le altre Centrali Cooperative;
- j) di coordinare il rapporto con gli enti locali e gli altri enti od organi decentrati della pubblica amministrazione centrale e periferica;
- k) di prestare collaborazione, a livello organizzativo e comunque nel rispetto della propria autonomia giuridica, patrimoniale ed organizzativa, agli organismi centrali della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, per l'adempimento delle funzioni di vigilanza e di revisione ad essa spettanti, indicando le persone iscritte nell'apposito elenco tenuto presso il Ministero dello Sviluppo Economico previsto dalla normativa vigente che disciplina l'attività di vigilanza.
- l) di stimolare gli Enti associati alla predisposizione di bilanci sociali da accompagnare annualmente a quelli economici;
- m) di assistere e rappresentare a livello territoriale, con effetto anche verso terzi, gli Enti associati nelle relazioni industriali e sindacali, anche con le modalità previste dai CCNL; di stipulare accordi di qualsiasi genere e natura quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, convenzioni, costituzione di organismi paritetici pubblico/privati, osservatori, ecc.;
- n) di costituire, partecipare alla costituzione, assumere interessenze in società e in enti purché questi ultimi abbiano finalità coerenti con gli scopi dell'Associazione;
- o) di favorire l'impegno delle giovani generazioni e delle donne all'esperienza cooperativa, stimolando anche le cooperative associate ad operare in tal senso;
- p) di adottare e promuovere presso le strutture associative, le cooperative e gli Enti

associati, politiche che promuovano e favoriscano la crescita professionale di chi lavora nel movimento cooperativo e rimuovano gli ostacoli al principio di intergenerazionalità delle imprese cooperative e delle strutture associative;

- q) di sviluppare e coordinare una permanente attività di ricerca economica e sociale; di garantire la tutela e la conservazione del materiale storico ed archivistico, promuovere la tutela degli archivi degli Enti associati, contribuire annualmente al sostegno del Centro Italiano di Documentazione sulla Cooperazione e l'Economia Sociale;
- r) di promuovere e favorire i processi innovativi in ogni ambito e settore di operatività degli Enti associati;
- s) di promuovere e coordinare le attività e le iniziative per favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità cooperativa, in coordinamento con gli strumenti di promozione istituiti da Legacoop;
- t) di organizzare programmi di educazione cooperativa e di qualificazione della cultura di governo dell'impresa rivolti ai soci e agli amministratori degli Enti associati;
- u) di incoraggiare ogni iniziativa a carattere culturale, promozionale, educativo ed economico, che contribuisca al miglioramento sociale ed economico del Paese seguendo l'ispirazione dei valori guida della Cooperazione contenuti nella Carta dei Valori adottata dalla Lega Nazionale o adottata dalla Associazione stessa.

Per la realizzazione degli scopi e delle attività sopra elencate, l'Associazione potrà:

- 1) utilizzare e trattare, anche per via telematica, per ragioni inerenti lo svolgimento del rapporto associativo e per finalità ad esso connesse, dati degli Enti i associati che potranno essere comunicati a soggetti terzi in genere ivi compresi enti pubblici e privati, istituzioni, organizzazioni economiche e sociali italiane ed estere;
- 2) diffondere dati identificativi dell'ente aderente sia in occasione di iniziative istituzionali, congressi, convegni, sia per la pubblicazione di libri e di altre attività editoriali volte ad evidenziare ricerche storiche ed analisi statistiche socio economiche.

CAPO II

Rapporto associativo

Articolo n. 5

Adesione a Legacoop Bologna

Gli enti che intendono associarsi devono presentare domanda scritta di adesione con

dichiarazione di conoscenza ed accettazione dello Statuto, del Codice Etico e dei Regolamenti, inerenti il rapporto associativo, adottati da Legacoop Bologna, firmata dal legale rappresentante. Nella richiesta di adesione deve essere indicato:

- a) l'esatta denominazione, la sede e l'oggetto dell'attività;
- b) l'organo sociale che ha deliberato la domanda;
- c) il numero degli associati.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto e degli eventuali regolamenti interni aggiornati alla data di presentazione della domanda;
- visura camerale comprovante l'iscrizione all'Albo delle Società Cooperative istituito presso l'Autorità di Vigilanza o certificato di iscrizione nel registro delle imprese se altro soggetto avente natura di imprenditore. Per altri e diversi enti non iscritti in tali registri ed albi sarà sufficiente copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto;
- elenco delle persone che rivestono le cariche sociali;
- estratto della delibera dell'organo sociale competente che ha deciso l'adesione a Legacoop Bologna, ove non già prevista dallo statuto;
- fascicoli dei bilanci degli ultimi due esercizi sociali e dell'ultima revisione o ispezione straordinaria, ove esistente;
- autocertificazione del legale rappresentante, senza firma autenticata, che attesti la sussistenza o meno di procedure giudiziarie o amministrative, o entrambe, nei confronti dell'Ente e dei suoi amministratori per le attività connesse all'esercizio dell'Impresa, con la clausola che una dichiarazione mendace invalida l'adesione.

L'Associazione potrà, in ogni caso, chiedere altra documentazione o altre notizie che ritenga utili o che siano richieste dal "Regolamento per l'adesione" a Legacoop Nazionale.

È tassativamente esclusa l'adesione temporanea alla Associazione.

Legacoop Bologna procederà ad inviare alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e alla Legacoop Emilia Romagna le relative domande corredate da copia dei documenti necessari a valutare l'adesione.

Articolo n. 6

Obblighi degli associati

Gli Enti associati hanno l'obbligo di ispirare il proprio comportamento alle disposizioni contenute nella Carta dei Valori adottata da Legacoop Nazionale ed al Codice Etico

adottato da Legacoop Bologna.

Essi inoltre hanno l'obbligo:

- a) di rispettare le norme del presente Statuto, dei Regolamenti e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi statutari di Legacoop Bologna;
- b) di versare i contributi associativi deliberati dagli organi competenti;
- c) di comunicare tutte le notizie ed i dati riguardanti la loro attività, compresa la adesione a diverse associazioni di rappresentanza, per ogni scopo che sia chiamata a svolgere l'Associazione, in particolare lo studio socio-economico del movimento Cooperativo del territorio onde consentire di svolgere le attività che siano più utili al suo complessivo sviluppo;
- d) di comunicare tempestivamente a Legacoop Bologna la data fissata per la convocazione dell'assemblea dei propri soci, alla quale la stessa può delegare ad assistere un proprio rappresentante;
- e) di consentire, quando richiesta, la partecipazione di esponenti di Legacoop Bologna ai Consigli di Amministrazione;
- f) di informare i propri soci delle iniziative più significative assunte da Legacoop Bologna;
- g) di promuovere la partecipazione qualificata dei propri soci alla vita interna nonché alle attività esterne dell'Associazione;
- h) di non aderire e non sostenere altre organizzazioni le cui finalità siano in contrasto con quelle indicate agli articoli che precedono;
- i) di trasmettere, per le finalità indicate negli articoli precedenti, i bilanci annuali, sia consuntivi che preventivi, le altre situazioni economico patrimoniali che dovessero essere redatte, nonché l'eventuale bilancio sociale.

Qualora l'Ente associato violi gli obblighi di cui sopra, ovvero assuma comportamenti inopportuni tali da determinare danno all'immagine ed alla reputazione di Legacoop si procede all'adozione di provvedimenti sanzionatori, ivi compresa – nei casi più gravi – l'esclusione da Legacoop, nel rispetto delle fattispecie e delle modalità previste dallo Statuto e dalla regolamentazione di Legacoop Nazionale.

In particolare, il mancato pagamento dei contributi associativi annuali, di cui al punto b. del presente articolo, comporta, previa messa in mora dell'Ente associato inadempiente:

- 1) la sospensione del diritto all'assistenza e la sospensione dei propri rappresentanti dalla partecipazione agli organi di Legacoop Bologna;
- 2) l'esclusione, trascorso il periodo di mora, secondo le modalità previste nel

successivo art. 8 del presente Statuto.

I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono adottati dalla Direzione.

La Presidenza, nei casi di particolare urgenza, può deliberare, sentito il Comitato Etico ed il Comitato dei Garanti, la sospensione dell'Ente associato fino alla prima riunione utile della Direzione.

Articolo n. 7

Recesso

Il recesso è consentito in qualsiasi momento agli enti che ne facciano richiesta scritta.

Il recesso deve essere deliberato dall'organo statutariamente competente dell'ente che intende recedere cui deve essere invitato a partecipare un rappresentante di Legacoop Bologna.

L'ente che recede ha l'obbligo di versare l'intero importo dei contributi associativi dell'anno in cui ha effetto il recesso a norma dell'art. 24 del Codice Civile.

È vietata agli associati la trasferibilità o comunque la trasmissibilità dei contributi associativi sia verso terzi che verso altri associati, nonché la rivalutabilità degli stessi in qualsiasi forma.

Il recedente non ha in ogni caso alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione e al rimborso delle quote associative versate.

Dell'avvenuto recesso l'Associazione ne dà notizia scritta anche alla Lega Nazionale e a Legacoop Emilia Romagna ed alle altre associazioni cui aderisca l'associata affinché esse possano assumere le decisioni di loro competenza.

Articolo n. 8

Esclusione

Per quegli Enti che non osservino le disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti, nazionali e territoriali, e/o le deliberazioni legalmente adottate dagli organi della Associazione o che procurino gravi danni materiali o morali a Legacoop Bologna, che compromettano il prestigio della Cooperazione, che non osservino nella pratica i principi sanciti dalla Carta dei Valori di Legacoop Nazionale e quelli contenuti nel Codice Etico adottato da Legacoop Bologna e che, a richiesta dell'Associazione, forniscano informazioni o documenti non veritieri, la Direzione propone l'esclusione secondo le procedure previste

dal “Regolamento per l’adesione” di Legacoop Nazionale.

L’esclusione è pronunciata altresì nei confronti degli associati falliti o sottoposti ad altra procedura concorsuale liquidatoria o che abbiano deliberato il proprio scioglimento, di quelli che abbiano perso i requisiti di ammissibilità o che non siano più in grado, per qualsiasi ragione o causa, di partecipare al perseguimento dei fini di cui ai precedenti articoli.

L’esclusione dal rapporto associativo ha luogo di diritto quando cessa, a qualunque titolo, il rapporto associativo con la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue.

Lo scioglimento del rapporto associativo nei confronti dell’associato dichiarato escluso diventa operativo con l’annotazione nell’apposito libro, permanendo comunque in capo all’associato l’obbligo di versare l’importo dei contributi associativi dovuti anche per l’intero anno in cui ha effetto lo scioglimento del rapporto.

CAPO III

Organi

Articolo n. 9

Organi di Legacoop Bologna

Sono organi di Legacoop Bologna:

- a) l’Assemblea dei Delegati;
- b) la Direzione;
- c) la Presidenza;
- d) il Presidente;
- e) Il Comitato Etico;
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- g) il Comitato dei Garanti.

Articolo n. 10

Assemblea dei Delegati: composizione e compiti

L’Assemblea dei Delegati è costituita dai Delegati degli Enti associati a Legacoop Bologna, ivi compresi quelli la cui adesione avviene successivamente all’Assemblea tenutasi in concomitanza al Congresso Nazionale, secondo un apposito Regolamento approvato dalla Direzione in coerenza con gli analoghi regolamenti della Lega Nazionale delle Cooperative

e Mutue e della Legacoop Emilia Romagna e tenendo conto del numero dei soci, del fatturato e dei contributi versati di ogni singolo aderente. E' in ogni caso garantita la prevalenza di Delegati che siano espressione diretta di Cooperative con una rappresentanza di genere e generazionale adeguata alla composizione della base sociale degli Enti aderenti tenendo altresì conto dei Regolamenti della Lega Nazionale Cooperative e Mutue.

L'Assemblea assume la denominazione di Congresso quando viene tenuta in occasione e preparazione del Congresso di Legacoop Nazionale e di Legacoop Emilia Romagna.

L'Assemblea è l'organo sovrano di Legacoop Bologna.

I Delegati mantengono la carica sino al momento della convocazione del successivo Congresso.

Nel caso di dimissione, morte, esclusione o impedimento grave di un Delegato, l'Ente associato delegante deve nominare un nuovo Delegato. La scadenza del mandato è eguale a quella del Delegato sostituito.

L'Assemblea alla prima riunione utile ratifica la nomina del nuovo Delegato.

Spetta all'Assemblea dei Delegati:

- a) deliberare in merito all'indirizzo strategico, programmatico ed operativo delle attività di Legacoop Bologna, predisposto dalla Direzione, e deliberare altresì sul consuntivo e sulla rendicontazione delle attività svolte;
- b) adottare ed attuare iniziative dirette allo sviluppo ed alla tutela della cultura e dei valori cooperativi;
- c) deliberare sulle materie poste all'ordine del giorno dalla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue o dalla Legacoop Emilia Romagna;
- d) deliberare sulle modifiche dello Statuto ad eccezione di quelle che si rendessero necessarie per l'adeguamento dello stesso a norme di legge, che saranno ratificate nella prima riunione utile;
- e) verificare lo stato della Cooperazione nella provincia di Bologna, discutere le linee di intervento ed i programmi degli organismi associativi;
- f) deliberare su ogni altro argomento che sia sottoposto dalla Presidenza e dalla Direzione;
- g) eleggere, in sede di Congresso, il Presidente, i membri della Direzione, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Comitato dei Garanti, nonché il Comitato Etico alla scadenza del suo primo mandato dalla istituzione;
- h) deliberare lo scioglimento di Legacoop Bologna, nominare i liquidatori e decidere la

devoluzione dell'eventuale patrimonio sentito il parere dell'organismo di controllo di cui al D.P.C.M. 26/09/2000 e nel rispetto delle norme di attuazione di cui al D.P.C.M. 21/03/2001, n. 329.

Il Congresso, oltre che deliberare su quanto previsto al precedente punto g, approva i Regolamenti congressuali e le modalità di partecipazione di Legacoop Bologna al Congresso della Legacoop Emilia Romagna.

Articolo n. 11

Convocazione dell'Assemblea dei Delegati

L'Assemblea dei Delegati è convocata e presieduta dal Presidente di Legacoop Bologna. Essa si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno per discutere sullo stato della Cooperazione e per stabilire le linee guida di governo dell'Associazione, ed in sede congressuale ogni qualvolta si tenga il Congresso della Legacoop Emilia Romagna.

Essa, inoltre, può riunirsi in via straordinaria:

- a) quando lo ritenga necessario la Direzione;
- b) quando ne faccia domanda almeno un quarto dei componenti;
- c) per l'elezione della Direzione in caso di suo scioglimento da parte degli organi preposti.

La convocazione avviene tramite la spedizione a ciascun Ente di apposito invito almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato per la riunione.

Nel caso indicato alla lettera c. del presente articolo la convocazione è effettuata da un commissario nominato dal Comitato Etico congiuntamente al Comitato dei Garanti.

Articolo n. 12

Validità delle deliberazioni dell'Assemblea dei Delegati

L'Assemblea dei Delegati è validamente costituita nel giorno, nel luogo e nell'ora fissati nell'avviso di convocazione qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea delibera con votazione palese salvo che un quinto dei voti presenti non richieda il voto segreto.

Per l'elezione del Presidente, della Direzione, del Comitato dei Garanti, del Comitato Etico e del Collegio dei Revisori dei Conti, si procede normalmente a scrutinio segreto. Si procede tuttavia con scrutinio palese, quando, almeno il 90% dei Delegati, si pronuncino per questa modalità di voto. Le delibere sono adottate quando ottengono la maggioranza dei voti dei

presenti.

Per le delibere che riguardano le modifiche allo Statuto previste all'art. 10 lettera d), è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei voti dei presenti.

Per deliberare sulla proposta di scioglimento di Legacoop Bologna debitamente specificata nell'ordine del giorno contenuto nell'avviso di convocazione, è necessaria almeno la presenza di quattro quinti dei Delegati ed il voto favorevole di tre quinti di essi.

Articolo n. 13

La Direzione

La Direzione viene eletta dal Congresso. E' composta da un minimo di quaranta ad un massimo di cinquanta membri e deve essere rappresentativa degli Enti aderenti per settore e per dimensione considerando il numero dei soci, il fatturato e i contributi associativi versati a Legacoop. Dovrà essere garantita altresì la rappresentanza di ciascun genere in misura non inferiore al 30%, e al 10% di giovani in età non superiore a 40 anni.

I membri della Direzione restano in carica per il periodo che intercorre tra un Congresso e quello successivo e sono rieleggibili.

I membri della Direzione che venissero a trovarsi nelle situazioni previste dal Regolamento approvato da Legacoop Nazionale sulle incompatibilità per l'elezione o la nomina negli organi esecutivi e direttivi, decadono automaticamente. La decadenza viene dichiarata dalla Direzione. La Direzione può anche dichiarare la decadenza di un suo membro per motivi di particolare gravità, sentito il Comitato Etico ed il Comitato dei Garanti. La Direzione coopta i membri venuti a mancare per dimissioni, decadenza o altra causa. I membri cooptati restano in carica fino alla scadenza del mandato di quelli sostituiti.

Articolo n. 14

Compiti della Direzione

Spetta alla Direzione dirigere Legacoop Bologna.

Essa delibera sulle principali questioni che attengono all'indirizzo e al funzionamento di Legacoop Bologna.

In particolare provvede a:

- a) eleggere il Presidente di Legacoop Bologna, qualora non vi abbia provveduto il Congresso;

- b) eleggere un Vice Presidente Vicario ed i restanti membri della Presidenza;
- c) eleggere nel proprio seno i membri della Presidenza;
- d) elaborare e attuare l'indirizzo strategico e operativo di Legacoop Bologna, in ottemperanza alle deliberazioni espresse dall'Assemblea dei Delegati;
- e) adottare ed attuare iniziative dirette allo sviluppo e tutela della cultura e dei valori deontologici cooperativi;
- f) deliberare sulle proposte di recesso ed esclusione degli Enti associati, sottoposte dalla Presidenza nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto e dal "Regolamento per l'adesione" di Legacoop Nazionale delle Cooperative e Mutue;
- g) adottare gli indirizzi per le politiche di promozione cooperativa;
- h) approvare i rendiconti annuali preventivi e consuntivi di Legacoop Bologna;
- i) deliberare in merito a deroghe alla contribuzione associativa ordinaria previa acquisizione del consenso da parte di Legacoop Emilia Romagna e della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue in adempimento delle loro previsioni statutarie;
- j) deliberare o esprimere pareri su ogni argomento proposto dal Presidente e dalla Presidenza;
- k) approvare i Regolamenti proposti dalla Presidenza;
- l) approvare i Regolamenti inerenti lo svolgimento del rapporto con i dipendenti di Legacoop Bologna;
- m) nominare il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti scegliendolo fra i membri nominati dal Congresso;
- n) adottare tutte le iniziative ritenute opportune per lo svolgimento dei propri compiti;
- o) nominare, nella fase transitoria, su proposta della Presidenza, il Comitato Etico che verrà successivamente rinnovato in sede di Congresso.

Articolo n. 15

Convocazione e votazione della Direzione

La Direzione si riunisce ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità, oppure su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, dandone comunicazione al Comitato dei Garanti ed al Collegio dei Revisori dei Conti che partecipano alle riunioni della Direzione senza diritto di voto.

Alle riunioni della Direzione potrà essere invitato il Comitato Etico.

Il Direttore, ove nominato, partecipa alle riunioni della Direzione, senza diritto di voto,

qualora sia persona diversa dai componenti della Direzione medesima.

La convocazione della Direzione, salvo motivi di particolare urgenza, deve avvenire con almeno 10 giorni di anticipo.

Le riunioni della Direzione sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

Essa delibera validamente con voto palese con la maggioranza dei membri presenti.

La Direzione può invitare, in via continuativa o volta per volta, a partecipare alle sue riunioni, senza diritto di voto, chi ritiene opportuno in relazione agli oggetti in discussione.

Articolo n. 16

La Presidenza: composizione e compiti

La Presidenza è eletta dalla Direzione ed è composta da un numero variabile di membri compreso tra 9 e 13 oltre al Presidente. Il Vice Presidente Vicario fa parte di diritto della Presidenza.

E' composta in modo tale da garantire la rappresentanza equilibrata di tutti i settori della cooperazione bolognese, previa indicazione dei rispettivi comparti laddove esistenti.

Essa è investita dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, esclusi quelli previsti dal presente Statuto riservati all'Assemblea dei Delegati e alla Direzione.

I membri della Presidenza sono rieleggibili.

In occasione delle scadenze congressuali si procede comunque a rinnovare la composizione della Presidenza per almeno un terzo dei suoi componenti.

Le riunioni della Presidenza sono valide qualunque sia il numero dei presenti. Essa delibera validamente con la maggioranza dei voti presenti. In caso di parità, il voto del Presidente determina la maggioranza.

Spetta alla Presidenza attuare le deliberazioni della Direzione.

Su proposta del Presidente, la Presidenza può attribuire specifiche deleghe ai suoi componenti ed al Direttore.

Essa provvede a:

- a) attuare e sviluppare le linee programmatiche deliberate dalla Direzione
- b) Redigere regolamenti da sottoporre a delibera della Direzione
- c) deliberare in merito alle azioni di rappresentanza, alle iniziative di sviluppo e promozione cooperativa;
- d) deliberare in merito all'organizzazione dei servizi;

- e) deliberare in merito alla struttura organizzativa di Legacoop Bologna;
- f) deliberare in merito alle domande di ammissione da presentare a Legacoop Emilia Romagna e alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue;
- g) sottoporre alla Direzione le richieste di recesso e le esclusioni degli Enti aderenti;
- h) amministrare il patrimonio della Legacoop Bologna e deliberare in merito all'acquisto, permuta, vendita di beni mobili ed immobili e in merito alla costituzione e partecipazione in enti o società per il raggiungimento degli scopi statuari;
- i) deliberare in merito alle gestione delle risorse umane necessarie al funzionamento dell'Associazione;
- j) su proposta del Presidente, nominare e revocare il Direttore determinandone le deleghe;
- k) predisporre ed approvare il progetto di rendiconto economico annuale preventivo e consuntivo da presentare alla Direzione per l'approvazione;
- l) verificare la corretta applicazione della contribuzione associativa;
- m) costituire, su indicazione del Presidente, commissioni di lavoro;
- n) esprimere parere su ogni argomento sottoposto dal Presidente;
- o) nominare, su proposta del Presidente, rappresentanti di Legacoop Bologna presso enti, istituzioni, amministrazioni, commissioni e organismi in genere nonché presso società o enti promossi o partecipati dalla stessa Legacoop Bologna;
- p) elaborare argomenti e/o iniziative da sottoporre alla Direzione.

La Presidenza viene convocata dal Presidente, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità oppure su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione, salvo motivi di particolare urgenza, deve avvenire con almeno 10 giorni di anticipo con lettera o con altro mezzo idoneo, anche elettronico, a dare prova dell'avvenuto invio.

In caso di dimissioni o decadenza di un membro della Presidenza, la Direzione procede alla sostituzione mediante cooptazione.

Articolo n. 17

Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Congresso tra i Delegati che ricoprono la carica di Presidente di un Ente aderente, ovvero, qualora non vi abbia provveduto il Congresso, dalla Direzione tra i propri membri che ricoprono la carica di Presidente di un Ente aderente nella prima seduta

utile successiva alla nomina della Direzione stessa.

Resta in carica per non più di due mandati interi e consecutivi.

La durata del mandato presidenziale è coincidente con il periodo intercorrente tra due Congressi di Legacoop Bologna.

Il Presidente ha la legale rappresentanza di Legacoop Bologna, firma ogni atto o documento rivolto a enti o uffici pubblici e privati ed è abilitato a stare in giudizio in nome e per conto di Legacoop Bologna a norma del Codice Civile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Delegati, la Direzione e la Presidenza.

In particolare spetta al Presidente:

- a) attuare le direttive fissate dagli organi
- b) curare i rapporti con le pubbliche amministrazioni, le organizzazioni sindacali, professionali e cooperative nonché tutti gli altri rapporti con l'esterno;
- c) attuare le scelte di ordinaria e straordinaria amministrazione deliberate dalla Presidenza;
- d) aprire ed estinguere conti correnti presso banche, istituti finanziari e uffici postali; eseguire versamenti sui conti medesimi; effettuare prelievi di somme nei limiti delle disponibilità esistenti o degli affidamenti preventivamente concessi;
- e) esigere e ritirare, rilasciandone quietanza, tutto quanto, e a qualsiasi titolo, sia dovuto a Legacoop Bologna, compresa la riscossione, la girata, la messa all'incasso di assegni, vaglia postali, tratte, pagherò cambiari e ogni altro titolo;
- f) effettuare la compravendita di titoli e valori mobiliari in genere, ad esclusione dei derivati finanziari, nel rispetto dei criteri di investimento e disinvestimento fissati dalla Presidenza;
- g) cedere o acquistare crediti.

Il Presidente può attribuire procura, per l'attuazione delle proprie attribuzioni a componenti della Presidenza o della Direzione o a soggetti terzi.

In caso di assenza o impedimento il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente Vicario.

La cessazione nella carica di Presidente dell'Ente associato, determina l'automatica cessazione nella carica per il Presidente di Legacoop Bologna. In questo caso e nel caso di dimissioni del Presidente, spetta al Vicepresidente Vicario, o in caso di suo impedimento al Comitato dei Garanti, convocare, nel termine di tre mesi la Direzione per l'elezione di un nuovo Presidente dell'Associazione. Il mandato del Presidente così eletto terminerà allo scadere del mandato del Presidente precedentemente in carica.

Art. 18

Il Direttore

La direzione degli uffici è affidata ad un Direttore, nominato dalla Presidenza, al quale spetta di collaborare con il Presidente per dare esecuzione alle deliberazioni degli organi.

Il Direttore attende al coordinamento della Struttura curando in via generale l'erogazione dell'assistenza e dei servizi agli Enti associati ed il coordinamento delle attività di vigilanza. Propone alla Presidenza, di concerto con il Presidente, l'assunzione, la promozione ed il licenziamento del personale.

Al Direttore compete la responsabilità in merito alla politica di bilancio dell'Associazione, alla definizione della proposta di rendiconto economico finanziario preventivo e consuntivo.

La Presidenza potrà attribuire al Direttore deleghe per specifiche attività.

Il Direttore partecipa alle riunioni della Presidenza e della Direzione senza diritto di voto.

Articolo n. 19

Comitato etico

Il Comitato Etico è un organismo indipendente composto da tre membri esterni sia all'Associazione sia agli Enti aderenti, scelti tra persone di comprovata onorabilità, indipendenza, professionalità.

Ha il compito di tutelare il patrimonio reputazionale cooperativo, ed è preposto alla interpretazione, alle consultazioni, alle applicazioni e decisioni inerenti alle norme indicate nel Codice Etico, previsto nell'art. 1 del presente Statuto, a tutela dei principi Cooperativi e della Mutualità, anche in ipotesi di violazione delle stesse, a cui gli Enti aderenti, coloro che ricoprono incarichi associativi, i dipendenti ed i collaboratori di Legacoop Bologna sono tenuti nello svolgimento della propria attività e nei rapporti con i propri Portatori di interesse.

Il Comitato Etico è eletto dal Congresso e resta in carica per un periodo intercorrente tra un Congresso e quello successivo.

I suoi membri sono rieleggibili.

Il Comitato Etico nomina tra i suoi membri il Presidente.

In fase transitoria spetta alla Direzione, su proposta della Presidenza, procedere alla prima nomina dei componenti del Comitato Etico che restano in carica fino al successivo Congresso.

Articolo n. 20

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto dal Presidente, da 2 membri effettivi e 2 supplenti e resta in carica per il periodo intercorrente tra l'uno e l'altro Congresso di Legacoop.

I membri effettivi del Collegio non sono eleggibili per più di due mandati interi e consecutivi.

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo amministrativo e contabile sulla gestione di Legacoop Bologna.

I Revisori non hanno diritto a retribuzione, salvo i rimborsi delle spese per l'attività svolta nell'assolvimento dei loro compiti e salva diversa determinazione dell'Assemblea dei Delegati.

Articolo n. 21

Comitato dei Garanti

Il Comitato dei Garanti è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti e resta in carica per un periodo intercorrente tra un Congresso e quello successivo.

I membri del Comitato dei Garanti non sono eleggibili per più di due mandati interi e consecutivi.

Il Comitato dei Garanti decide inappellabilmente, libero da formalità di rito e secondo equità, sulle controversie fra gli organismi aderenti a Legacoop Bologna e tra la stessa Legacoop Bologna e tali organismi nonché su questioni relative all'interpretazione e applicazione del presente Statuto o, comunque, sorte in rapporto all'attività di Legacoop.

Il Comitato dei Garanti, su richiesta, esprime pareri rispetto all'applicazione del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni riferiti sia agli **Enti** associati che ai dipendenti e collaboratori di Legacoop Bologna

CAPO IV

Patrimonio – Rendiconto

Articolo n. 22

Patrimonio dell'Associazione

Le entrate di Legacoop Bologna sono prevalentemente costituite:

- dai contributi degli Enti aderenti;

- da contributi pubblici;
- da contributi specifici percepiti, in attuazione degli scopi istituzionali, nei confronti degli Enti aderenti, di altre associazioni che aderiscono alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e dei rispettivi associati;
- da ogni liberalità che, a qualsiasi titolo possa pervenire alla stessa Legacoop Bologna.

Legacoop Bologna, in quanto ente autonomo, che gode della più ampia autonomia organizzativa, patrimoniale e giuridica, risponde solo ed esclusivamente delle obbligazioni da essa validamente assunte verso i terzi con il proprio patrimonio e comunque nei limiti di legge.

Articolo n. 23

Rendiconto Economico e Finanziario

Il periodo di riferimento del rendiconto economico e finanziario è l'anno solare.

Per ogni periodo di riferimento viene predisposto un rendiconto che rappresenta fedelmente l'andamento della gestione negli aspetti economico e finanziario–patrimoniale e che costituisce uno strumento di trasparenza e controllo.

Il rendiconto economico e finanziario consuntivo deve essere predisposto dalla Presidenza ed approvato dalla Direzione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, fatta salva l'ottemperanza di eventuali obblighi di legge.

CAPO V

Disposizioni finali

Articolo n. 24

Rapporti con gli altri organi della Lega Nazionale e Regionale delle Cooperative

Il Presidente deve tenersi in costante contatto con gli organi della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e di Legacoop Emilia Romagna e deve partecipare regolarmente e fattivamente alle adunanze di detti Organi collegiali nei quali sia stato nominato.

Articolo n. 25

Regolamenti

Il presente Statuto è corredato ed integrato dal Codice Etico e dai seguenti Regolamenti:

- 1) Regolamento Congressuale;
- 2) Regolamento per la presentazione di candidature a Presidente;
- 3) Regolamento per l'elezione ed il rinnovo parziale della Presidenza;
- 4) Regolamento per la nomina dei Delegati all'Assemblea dei Delegati;
- 5) Regolamento in materia di provvedimenti sanzionatori.

Per quanto riguarda le disposizioni in materia di

- Adesione
- Vigilanza
- Incompatibilità

si applica, ove compatibile con il presente Statuto, quanto previsto dal Regolamento generale della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue.

Articolo n. 26

Scioglimento di Legacoop Bologna

Lo scioglimento di Legacoop Bologna va deliberato dalla Assemblea dei Delegati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12 del presente Statuto.

In caso di scioglimento l'Assemblea dei Delegati deve eleggere uno o più liquidatori per le operazioni di liquidazione.

Il patrimonio eventualmente risultante da tali operazioni sarà devoluto ad associazioni ed enti aventi scopi Cooperativi e Mutualistici o alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue o ad altre associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del Movimento Cooperativo secondo le deliberazioni dell'Assemblea dei Delegati sentito il parere dell'organismo di controllo di cui al D.P.C.M. 26/9/2000 e nel rispetto delle norme di attuazione di cui al D.P.C.M. 21/3/2001, n. 329.